

Comune di DANTA (BL)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Data: 15 ottobre 2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
3. **E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale n. del relativa alla classificazione acustica, allegata sotto la lettera "A". Nel caso in cui la delibera consiliare sopra richiamata dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente riportate nel presente Allegato "A" a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.**
4. Per quanto riguarda gli allegati tecnici B, C, D, E, F del Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento
5. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune di cui all'Allegato "A".
Qualora il locale dove si svolge l'attività confini con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:
 - non superi di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
 - non superi di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;(art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno agg. 17/07/2002 comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.)
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
 - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
 - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 5 – Limiti massimi

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - in zona I: 65 dB(A);
 - in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
 - in zona VI: 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

2. Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato "B", del presente Regolamento.

Art. 6 – Emergenze

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna

al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- Orari di cui al precedente articolo 4;
- Limiti di cui al precedente articolo 5;
- la durata del cantiere non supererà i 15 giorni lavorativi;

Tali condizioni saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (Allegato "C") (Procedura semplificata).

2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
3. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
4. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 8 – Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 9 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. Gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 10 – Localizzazioni

1. Le manifestazioni di cui all'art. 9 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nella zonizzazione acustica.
2. Le attività di cui all'art. 9 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici.
3. Sino a che il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad individuare le aree di cui al primo comma, le manifestazioni potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella I.

Art. 11 – Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati.
2. Le deroghe indicate sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
3. Le categorie indicate sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
4. I limiti indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato nelle normative. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni.
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
6. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).
Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.
7. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.
8. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella I e presentare la comunicazione di cui al prossimo art. 12.
9. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 9 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella I, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto.
Tale comunicazione deve contenere:
 - una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari ;
 - l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Per tutte le attività non comprese o non rientranti nei limiti, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

TITOLO III
DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI
E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 13 – Limiti del rumore

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 14 – Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "D" al presente regolamento.
2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.
3. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.
4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

Art. 15 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività' di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
 - b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - b1) valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi [(*) vedi Allegato "A"] o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
 - b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).
2. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:
 - 2.1) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della

- Polizia Municipale o delle Forze di polizia;
- 2.2) si prevenano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;
 - 2.3) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
 - 2.4) che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri ambienti, sia finestrate che non finestrate;
 - 2.5) che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
 - 2.6) che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.
3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.
 4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:
 - a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
 - b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.
 5. Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.
La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

Art. 16 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "D" al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO IV DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 17 – Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- 1.1 I progetti di opere destinate ad attività relative a :
 - a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti da petrolio greggio);
 - b) impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 t. al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
 - c) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
 - d) centrali nucleari e altri reattori nucleari;
 - e) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'alimentazione definitiva dei residui radioattivi;
 - f) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; impianti chimici integrati, autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975;
 - g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza;
 - h) aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1200 metri;
 - i) vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.;
 - j) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
 - k) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m. e/o di capacità superiore a 100.000 mc., devono essere corredati della documentazione di impatto acustico Doc.I.A..
- 1.2 I progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative.
- 1.3 I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A.
2. Con le domande per il rilascio di concessioni edilizie e/o i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad impianti produttivi, come definiti all'art. 3 del Regolamento comunale di organizzazione dello SUAP, nonché costruzione o impianti destinati ad attività sportive e ricreative, ovvero con le domande di autorizzazione o licenza a svolgere queste attività, dovrà essere presentata la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "D" al presente regolamento, rispettivamente:
 - * contestualmente alla domanda di concessione edilizia;
 - * contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura; agg. 17/07/2002
 - * contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività.
3. Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
4. E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - ◆ scuole in genere compresi gli asili nido;
 - ◆ ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
 - ◆ parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - ◆ nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai commi 1 e 4.

5. La Doc. I.A. deve, inoltre, essere presentata, a corredo del progetto, nei casi di edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento.

Art. 18 – Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti negli Allegati "D" e "F", fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95.

Art. 19 – Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità /agibilità

1. Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Settore comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.
2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come da Allegato "D".

TITOLO V DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 20 – Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A.V. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Art. 21 – Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
2. Per gli interventi di riduzione del rumore si farà riferimento alle indicazioni contenute nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.
3. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:
 - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 22 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

Art. 23 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 24 – Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
 - c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti;
 - d) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 25 – Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 26 – Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 27 – Condizionatori

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di Terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto

alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Per i dati dell'impianto i progettisti potranno utilizzare l'apposito modello reperibile presso il Servizio Ambiente.

4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.V. addetti ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Art. 28 – Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

Art. 29 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso Di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:
 - dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 20,30.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 31 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla Normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo le modalità descritte nell'Allegato "B".
3. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A.V. l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

Art. 32 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inoltre, per quanto riguarda le attività temporanee, dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente

regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 33 – Ufficio informazione e prevenzione

1. Con provvedimento del Sindaco, d'intesa con il Direttore generale dell'A.R.P.A.V. del Veneto, può essere costituito un apposito ufficio presso il Servizio Ambiente del Comune per fornire informazioni, chiarimenti, misurazioni, effettuare sperimentazioni od indagini conoscitive.
2. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini verrà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi. Il risultato di misurazioni, sperimentazioni ed indagini conoscitive ha valore solo indicativo.
3. Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V., potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini ed iscritti all'Albo regionale quando lo stesso sarà istituito.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

Art. 35 – Elaborati grafici

1. Gli allegati grafici che a vario titolo dovranno esibirsi a corredo di documentazione per il rilascio di autorizzazioni dovranno essere redatti in base a quanto stabilito nell'Allegato "F" al presente regolamento.

Art. 36 – Tecnico competente

1. La regione ha provveduto agli adempimenti previsti dal comma 7 dell'art. 2 della legge 26.10.1995, n. 447 e pertanto i tecnici competenti sono rilevabili dagli elenchi regionali.

Art. 37 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività

ALLEGATO A

MODALITÀ PER LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO (RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 DM 16/3/1998.

Misure all'aperto

Per le misure all'aperto si rimanda al DM 16/3/1998 Allegato B. Indicativamente si riassumono le principali fasi con alcune integrazioni:

- Le misure devono esprimere il livello continuo equivalente della pressione sonora ponderata A (L_{Aeq}) da confrontare con i limiti evidenziati nel regolamento.

A titolo indicativo, per il rumore di fondo, deve essere misurato anche il livello corrispondente al percentile 95 (L_{95}) della distribuzione statistica degli eventi sonori.

- Le misure sono ritenute attendibili in condizioni meteorologiche standard: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve. La velocità del vento non deve influire con le misure, cioè non deve essere superiore ai 5 m/s. Il microfono deve essere munito di cuffia anti-vento.

- Il tempo di misura non deve essere inferiore ai 15 minuti.

- Il periodo di misura deve evitare le ore di punta del traffico automobilistico, individuate nelle seguenti fasce:

Ora di punta mattutina: 07.30-08.30
Ora di punta metà giornata: 12.30-13.30
Ora di punta serale: 18.30-19.30

- Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente disturbante; nel caso la sorgente non sia localizzabile o vi siano più sorgenti deve essere usato un microfono ad incidenza casuale.

- La posizione del microfono deve essere a 1 metro dalla facciata dell'edificio disturbato e all'altezza dei ricettori individuati.

Misure all'interno di ambienti abitativi

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4.

Indicativamente si riassumono le principali fasi con alcune integrazioni:

Il tempo di misura non deve essere inferiore ai 15 minuti.

- All'interno dell'ambiente disturbante si individuano la/le pareti, o i solai, o i pavimenti confinanti con gli ambienti disturbati. Il microfono, orientato verso la sorgente disturbante, sarà posizionato ad 1.5 m di altezza e ad almeno 1 m dalle superfici riflettenti, e in corrispondenza della zona centrale della parete o solaio o pavimento. In presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata in precedenza.

Si applicano i valori limite differenziali di immissione: 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno.

(*) per rilievi fonometrici significativi si intende che:

- siano effettuati considerando i rumori di fondo e secondo il principio del massimo disturbo;
- si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione;
- siano indicate le misure all'interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale).

ALLEGATO B

CANTIERI EDILI

Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie/D.I.A.

" LIMITI DI RUMOROSITA' E ORARI "

I limiti di rumorosità sono quelli fissati, per ciascun isolato, con la Classificazione Acustica.

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

I limiti di immissione sono:

<i>classe di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempo di riferimento diurno(06:00-22:00)</i>	<i>tempo di riferimento notturno(22:00-06:00)</i>
<i>I° - aree particolarmente protette</i>	50.0	40.0
<i>II° - aree prevalentem. residenziali</i>	55.0	45.0
<i>III° - aree di tipo misto</i>	60.0	55.0
<i>IV° - aree di intensa attiv. umana</i>	65.0	55.0
<i>V° - aree prevalent. industriali</i>	70.0	60.0
<i>VI° - aree esclusivam. industriali</i>	70.0	70.0

I limiti di emissione sono:

<i>classe di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempo di riferimento diurno(06:00-22:00)</i>	<i>tempo di riferimento notturno(22:00-06:00)</i>
<i>I° - aree particolarmente protette</i>	45.0	35.0
<i>II° - aree prevalentem. Residenziali</i>	50.0	40.0
<i>III° - aree di tipo misto</i>	55.0	45.0
<i>IV° - aree di intensa attiv. Umana</i>	60.0	50.0
<i>V° - aree prevalent. Industriali</i>	65.0	55.0
<i>VI° - aree esclusivam. Industriali</i>	65.0	65.0

I limiti di qualità sono:

<i>classe di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempo di riferimento diurno(06:00-22:00)</i>	<i>tempo di riferimento notturno(22:00-06:00)</i>
<i>I° - aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II° - aree prevalentem. Residenziali</i>	52	42
<i>III° - aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV° - aree di intensa attiv. Umana</i>	62	52
<i>V° - aree prevalent. Industriali</i>	67	57
<i>VI° - aree esclusivam. Industriali</i>	70	70

Gli orari in cui è consentita l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavorazioni rumorose sono:

a) Per i **cantieri edili od assimilabili all'aperto**: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore **8,00 alle ore 12,30** e dalle ore **14,00 alle ore 18,00**;
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore **8,00 alle ore 13,00** e dalle **15,00 alle ore 19,00**;

b) Per lavori **in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori** (appartamenti e/o uffici in uso): i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- dalle ore **9,00 alle ore 13,00** e dalle ore **15,00 alle 18,00**;

in particolare l'uso di macchinari le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso **tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00** ed è escluso l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste al Settore Pianificazione Urbanistica e Ambiente almeno **30** giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per cantieri di **durata non superiore ai 15 giorni** che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti, orari e durata del cantiere stesso."

CANTIERI STRADALI

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale:

"Per lavori **in cantieri stradali od assimilabili**: i giorni feriali **dalle ore 7 alle ore 20**, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati devono essere richieste al Settore Pianificazione Urbanistica e Ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per cantieri di **durata non superiore ai 15 giorni** che si prevede rispettino i limiti e gli orari suindicati, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto di limiti, orari e durata del cantiere stesso.""

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino all'approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere:

- descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice (Allegato "E").
- descrizione delle sorgenti di rumore:
analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.). Nel caso di spazi abitativi **confinanti** con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:

⇒ in fase di rilascio Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia:

* specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;

⇒ in fase di rilascio di licenza d'uso:

* verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "D");

⇒ in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:

* quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;

* descrizione dettagliata delle fonti sonore;

* verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "D");

* misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (R_w) dei materiali costituenti le pareti esterne.
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

necessaria per il rilascio del permesso di abitabilità o agibilità (DPCM 5 dicembre 1997).

Per ognuna delle categorie sotto elencate deve essere prodotta la certificazione del potere fonoisolante e dell'indice di valutazione misurato in opera:

al rumore aereo di:

- una parete verticale;
- una parete di facciata;
- un solaio;

al rumore di calpestio di:

- un solaio

categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;

categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Deve essere prodotta inoltre la documentazione relativa al rumore immesso dagli impianti a servizio discontinuo come:

- ascensori;
- scarichi idraulici
- bagni
- servizi igienici;
- rubinetteria;

e a servizio continuo come:

- impianti di riscaldamento;
- impianti di aerazione;
- impianti di condizionamento.

Le certificazioni di collaudo in opera devono essere firmate da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7, e 8 della legge 447/1995.

ALLEGATO E

APPENDICE

=====

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare);
- indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo per cui si deroga al numero massimo di giorni.

Luogo	Tipo di manifestazione ammesse	Durata massima per singola manifestazione
	Concerti importanti all'aperto	1 giorno + eventuali prove
	Concerti importanti al chiuso	1 giorno + eventuali prove

I limiti in dB(A) da rispettare sono sempre quelli di cui alla tabella 1.